

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
593/2013/A

**APPROVAZIONE DEL IV ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE TRA L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05) e, in particolare, l'articolo 1, comma 345-duodecies (aggiunto dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera e), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 190) e l'articolo 1, comma 375;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06) e, in particolare, i commi 362, 363, 364 e 365;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo 26/07);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" (di seguito: decreto-legge 185/08);

- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011, recante “Individuazione delle apparecchiature medico terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto ministeriale 13 gennaio 2011);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 gennaio 2012, recante “Condizioni, modalità e termini per l’utilizzo della dotazione del Fondo Finalizzato alla riduzione dei costi di fornitura di energia per finalità sociali di cui all’Articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” (di seguito: decreto ministeriale 26 gennaio 2012);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, GOP 45/08 ed il relativo Allegato A (di seguito: Convenzione Autorità - ANCI);
- la Parte II, del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, GOP 34/09 e il relativo Allegato A (di seguito: I Atto Integrativo della Convenzione);
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2011, GOP 48/11 e il relativo allegato A (di seguito: II Atto Integrativo della Convenzione);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 550/2012/A e il relativo Allegato A (di seguito: III Atto Integrativo della Convenzione);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e il relativo Allegato A (di seguito TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito deliberazione 402/2013/R/com) e il relativo Allegato A (di seguito: TIBEG);
- la determinazione n. 9/DCOU/2013;
- il documento tecnico ANCI recante “SGAtè – Attività di sviluppo software semplificazione” e i relativi allegati, trasmesso da ANCI in data 10 dicembre 2013 (protocollo Autorità 39822 del 16 dicembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione GOP 45/08, l’Autorità:
 - a. ha individuato nell’ANCI l’interlocutore in grado sia di aggregare le istanze dei Comuni che, attraverso le proprie strutture operative, di realizzare e gestire il Sistema informatico per l’ammissione alla compensazione (di seguito: SGAtè), in modo rispondente alle specifiche di cui all’articolo 8 dell’allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, e capace di interfacciarsi con i Comuni e i distributori di energia;
 - b. ha approvato la Convenzione Autorità - ANCI, allegata alla medesima deliberazione in modo da favorire lo sviluppo e la manutenzione di SGAtè con riferimento alla gestione del *bonus elettrico*, per gli anni compresi tra il 2008 e il 2010;

- con i successivi tre Atti integrativi alla Convenzione sono stati previsti ulteriori sviluppi di SGAtE per consentire anche la gestione del bonus gas, l'estensione del bonus elettrico anche ai titolari di Carta Acquisti, l'adeguamento alle nuove regole relative al bonus elettrico per disagio fisico, la disciplina del riconoscimento degli oneri amministrativi sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle procedure di accoglimento delle istanze di compensazione;
- la deliberazione 402/2013/R/com e il TIBEG hanno introdotto semplificazioni e modifiche alla disciplina relativa al bonus sociale per disagio economico elettrico e gas tali da richiedere ulteriori interventi di adeguamento e efficientamento di SGAtE.

RITENUTO OPPORTUNO:

- integrare ulteriormente la Convenzione Autorità – ANCI, al fine di prevedere gli adeguamenti necessari a SGAtE per la corretta implementazione del TIBEG;
- confermare la copertura dei costi di manutenzione di SGAtE a regime fino all'anno 2015;
- confermare che, per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni vengano utilizzate per gli anni a partire dal 2009 per il gas e dal 2011 per l'elettrico le risorse dei Conti di cui all'articolo 66, comma 66.1, del TIT e all'articolo 97, comma 97.1, della RTDG gestiti dalla Cassa; e che tale copertura sia complementare a quella eventualmente assicurata da altre risorse a carico del bilancio dello Stato;
- confermare che la liquidazione dei suddetti maggiori oneri venga a seguito della presentazione annuale da parte di ANCI un rapporto sintetico nazionale sulla base dello schema di cui all'Allegato 1 del III Atto Integrativo della Convenzione;
- avviare la revisione e il completamento dei criteri per il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni in coerenza con l'introduzione della possibilità del cliente di presentare anche una domanda unificata per entrambi i bonus, introdotta da TIBEG a partire dal 1 gennaio 2014;
- verificare e favorire la fattibilità di una progressiva interoperabilità di SGAtE con i soggetti detentori delle informazioni sull'ISEE, affinché siano da una parte ridotti gli oneri in capo ai clienti relativi alla presentazione delle nuove istanze e delle istanze di rinnovo anche attraverso la possibilità di utilizzare lo stesso Portale SGAtE per la presentazione delle istanze

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione del IV Atto integrativo della Convenzione di cui alla deliberazione ARG/elt 45/08

- 1.1 E' approvato il IV Atto integrativo della Convenzione di cui alla deliberazione 2 ottobre 2008, GOP 45/08, riportato in allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 1.2 Gli oneri derivanti dalle attività previste dall'Allegato A al presente provvedimento, per la quota parte non coperta da altre risorse a carico del

bilancio dello Stato, sono a carico del *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* di cui al comma 66.1 del TIT e del *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* di cui al comma 97.1 dell'RTDG.

- 1.3 Qualora non possano essere specificatamente attribuiti alle attività di gestione del *bonus elettrico* o del *bonus gas*, gli oneri derivanti dalle attività previste dall'Allegato A al presente provvedimento sono coperti dai Conti di cui al precedente comma 1.2 in misura proporzionale al numero di compensazioni erogate, rispettivamente, in relazione alla fornitura di energia elettrica ed alla fornitura di gas, prendendo quale riferimento il numero di compensazioni erogate nell'anno 2011.

Articolo 2

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 2.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), previo parere favorevole del responsabile della Direzione competente dell'Autorità e fermo restando le modalità stabilite nell'Allegato A al presente provvedimento, eroga all'ANCI i fondi di cui al comma 1.2 entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento del verbale, inviato da ANCI, contenente l'esito positivo della verifica effettuata dal Comitato di cui all'articolo 5 dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 2.2 Con riferimento alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle procedure di accoglimento delle istanze di compensazione, la Cassa è autorizzata al pagamento ad ANCI degli oneri sostenuti a partire dall'anno 2011 per il *bonus elettrico* e a partire dall'anno 2009 per il *bonus gas*.
- 2.3 Con successiva integrazione alla presente Convenzione, verranno disciplinati le specifiche modalità che attengono al riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso ed attivazione delle istanze di bonus negli anni che trovano copertura nel decreto ministeriale 26 gennaio 2012 e quelle relative alla presentazione di istanze unificate di bonus elettrico e gas da parte degli aventi diritto.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 4.1 E' dato mandato al Direttore della Direzione Consumatori ed utenti
- a) affinché ponga in essere le iniziative necessarie a verificare e favorire la fattibilità di una progressiva interoperabilità di SGATE con i soggetti istituzionali detentori delle informazioni sull'ISEE, affinché siano ridotti gli oneri in capo ai clienti relativi alla presentazione delle istanze anche attraverso la possibilità di utilizzare lo stesso Portale SGATE per la presentazione delle medesime istanze;
 - b) affinché attivi un auditing esterno per migliorare l'efficacia delle soluzioni implementate su SGATE e analizzarne le

implicazioni economiche in termini di efficientamento della spesa.

- 4.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico.
- 4.3 La presente deliberazione è pubblicata sul sito Internet dell'Autorità www.autorità.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni